

## Valutazione dell'esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

Art. 201, comma 1, lettera a) D.Lgs 81/2008 s.m.i., Le Banche Dati "Vibrazioni Mano Braccio" sono valide ai fini della valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato XXXV).

Ditta:			
Area/Reparto			
Mansione			
Tipo di misurazione	Banca dati	Data Valutazione	21/07/2018 19:46

### LIVELLI DI ESPOSIZIONE

VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO (HAV)		
Livello d'azione giornaliero di esposizione	Valore limite giornaliero di esposizione	Valore limite giornaliero per periodi brevi
$A(8) = 2,5 \text{ m/s}^2$	$A(8) = 5 \text{ m/s}^2$	$A(8) = 20 \text{ m/s}^2$

Il valore di azione giornaliero rappresenta quel valore di esposizione a partire dal quale devono essere attuate specifiche misure di tutela per i soggetti esposti. Tali misure includono la informazione e formazione dei lavoratori sul rischio specifico, l'attuazione di interventi mirati alla riduzione del rischio, il controllo sanitario periodico dei soggetti esposti.

Il valore limite di esposizione giornaliero rappresenta il livello di esposizione il cui superamento è vietato per legge e deve essere prevenuto in quanto comporta un rischio inaccettabile per un soggetto che vi sia esposto.

Nello specifico, per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di  $A(8)$  con i seguenti range:

Livello di Rischio	Entità	Azione da intraprendere
$A(8) \leq 2,5$	RISCHIO BASSO	Nessuna misura specifica obbligatoria. E' consigliata, comunque, l'informazione e la formazione dei lavoratori esposti al rischio
$2,5 < A(8) \leq 5$	RISCHIO MEDIO	Informazione/Formazione dei lavoratori esposti al rischio · Controlli sanitari periodici · E' necessario predisporre ed attuare un piano di riduzione del rischio, iniziando dall'impiego di macchinari che esponano a minor rischio
$A(8) > 5$	RISCHIO INACCETTABILE	E' necessario predisporre ed attuare un piano di riduzione del rischio, iniziando dall'impiego di macchinari che esponano a minor rischio.

**Di seguito, sono riportati, per ogni fonte di vibrazioni, il valore dell'accelerazione ponderata in frequenza,  $A(w)_{sum}$ , ed il valore dell'esposizione quotidiana,  $A(8)$ :**

Fonte di vibrazione	Livello di vibrazioni <small>ahv,eq</small>	Tempo di esposizione <small>h.xx/giorno</small>	Quota	Exp. %	$A(8)_i$	$A(8)_i^2$	$A(8)$	Tota Exp %
-	$\text{m/s}^2$	h.xx/giorno	-	%	$\text{m/s}^2$	$\text{m}^2/\text{s}^4$	$\text{m/s}^2$	%
				-	-	-	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
				-	-	-		
				-	-	-		
				-	-	-		
				-	-	-		
				-	-	-		
				-	-	-		
				-	-	-		

: = B5 @  
 6 mVYbbJ'Uh% . ( + . & % z & % / \$ + # \$ %

Esposizione giornaliera mano-braccio (calcolata in media su un anno):	$A(8)_a$		$\text{m/s}^2$	Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell'arco della giornata lavorativa, o nel caso dell'impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l'esposizione quotidiana a vibrazioni $A(8)$ , in $\text{m/s}^2$ , sarà ottenuta mediante l'espressione:
L'esposizione è riferita a periodi brevi (Art. 201, comma 1, lettera a), punto1)?	SI			
ENTITA' DEL RISCHIO SU LUNGI PERIODI				
ENTITA' DEL RISCHIO SU BREVI PERIODI <small>Riferito a periodi brevi (Art. 201, comma 1, lettera a), punto1))</small>	RISCHIO INACCETTABILE			

$$A(8) = \left[ \sum_{i=1}^n A_{8i}^2 \right]^{\frac{1}{2}}$$